

investiamo nel vostro futuro



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA

***Procedura aperta, suddivisa in due lotti, per la fornitura di attrezzature per prove in situ
- Progetto di Ricerca PON 2007/2013 C.E.R.I.S.I. A03_00422 - CUP J41D11000120007***

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale

PON Ricerca
e Competitività
2007-2013



Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca



Ministero dello
Sviluppo Economico

INDICE

Art. 1	Oggetto dell'appalto
Art. 2	Sistema di gara e criteri di aggiudicazione
Art. 3	Importo dell'appalto
Art. 4	Luogo della fornitura
Art. 5	Invariabilità dei prezzi
Art. 6	Termini essenziale di consegna della fornitura
Art. 7	Garanzia per i vizi della cosa
Art. 8	Inapplicabilità di ritardo per forza maggiore
Art. 9	Garanzia delle attrezzature
Art. 10	Assistenza tecnica
Art. 11	Formazione, manuali e documentazione
Art. 12	Affidamento
Art. 13	Direttore dell'esecuzione del contratto
Art. 14	Verifica di conformità
Art. 15	Responsabilità in genere della Società
Art. 16	Penalità - Inapplicabilità
Art. 17	Stipula del contratto
Art. 18	Cauzione definitiva
Art. 19	Fallimento della Società o morte del titolare
Art. 20	Variazione della ragione sociale
Art. 21	Pagamento e tracciabilità dei flussi finanziari
Art. 22	Garanzia per responsabilità civile verso terzi
Art. 23	Cessione del credito e divieto di cessione del contratto
Art. 24	Subappalto
Art. 25	Risoluzione del contratto
Art. 26	Clausola risolutiva espressa – Esecuzione in danno
Art. 27	Notificazioni
Art. 28	Treatmento dei dati personali
Art. 29	Spese contrattuali
Art. 30	Foro competente
Art. 31	Rinvio

Allegato Tecnico – Lotto 1

Allegato Tecnico – Lotto 2

Art. 1 – Oggetto dell'appalto.

L'Università degli Studi di Messina bandisce il presente appalto, suddiviso in due lotti, per l'affidamento della fornitura delle seguenti strumentazioni:

Lotto 1 – kit per prove soniche ed ultrasoniche su strutture in muratura e cls, un kit per prove ultrasoniche a contatto cross-hole a tre canali ultrasuoni a contatto per prova sonica su muratura ed apparecchiatura prove pull-out;

Lotto 2 – Serie di cilindri a medio ed alto tonnellaggio corredati di opportuni sistemi oleodinamici di alimentazione e di tutti gli accessori necessari;

Le attrezzature di cui sopra sono da acquistare nell'ambito del Progetto di Ricerca PON 2007/2013 C.E.R.I.S.I. A03_00422 – CUP J41D11000120007.

Ciascuna delle attrezzature di cui trattasi dovrà essere “**nuova di fabbrica**”.

Per ciascun lotto, l'esecuzione della fornitura comprende la fornitura, l'imballo, il trasporto e, ove previste, tutte le opere e le installazioni necessarie per il funzionamento della strumentazione che dovranno essere eseguite a regola d'arte in osservanza delle normative vigenti. L'esecuzione della fornitura comprende, altresì, lo sgombero dei locali dagli imballaggi e la verifica di conformità (c.d. collaudo) di tutte le attrezzature fornite e la messa a punto della strumentazione fornita.

Le specifiche tecniche minime richieste sono indicate, per ciascun lotto, nell'Allegato Tecnico riferito allo specifico Lotto di interesse che costituisce parte integrante del presente Capitolato Speciale di Appalto (d'ora in avanti Capitolato).

Nel seguito del presente capitolato l'Amministrazione Universitaria verrà indicata con il termine “Amministrazione” e la società aggiudicataria con “Società”.

Art. 2 – Sistema di gara e criterio di aggiudicazione.

L'appalto verrà aggiudicato mediante procedura aperta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 55 e 124 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

L'Amministrazione procederà all'aggiudicazione, separatamente **per singolo lotto**, applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

Art. 3 – Importo dell'appalto.

Il valore complessivo dell'appalto è pari ad € **50.500,00 esclusa iva**, suddiviso nei seguenti lotti:

Lotto 1 – CIG 61493403E6 - Importo a base di gara € **22.000,00 esclusa iva**;

Lotto 2 - CIG 614934258C - Importo a base di gara € **28.500,00 esclusa iva**;

Per ogni singolo lotto, con riferimento all'art. 26, comma 5 del D. Lgs. n. 81/2008, si precisa che i costi per la salute e la sicurezza sul lavoro relativa a rischi di interferenza sono pari a zero.

Art. 4 – Luogo della fornitura.

La fornitura, di ciascun lotto, dovrà essere effettuata presso il Laboratorio Prove su componenti strutturali, locali situati al 1° piano - Blocco A - del Dipartimento di Ingegneria Civile, Informatica, Edile, Ambientale e Matematica Applicata dell'Università degli Studi di Messina - Contrada di Dio – S. Agata - 98166 Messina.

Art. 5 – Invariabilità dei prezzi.

I prezzi offerti e le altre condizioni contrattuali si intendono fissi, impegnativi e invariabili, anche per il caso di forza maggiore, per tutta la durata della fornitura. Detti prezzi comprensivi di tutte le spese, oneri e obblighi previsti nel Disciplinare di gara e nel presente Capitolato si intendono offerti per merce resa regolarmente imballata, franca di ogni spesa presso i locali indicati all'art. 4 del presente Capitolato o presso altro locale che verrà indicato dall'Amministrazione.



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale

PON Ricerca
e Competitività
2007-2013

Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca

Ministero delle
Politiche Economiche

Art. 6 – Termini essenziale di consegna della fornitura.

La fornitura, ivi compresa l'eventuale installazione e posa in opera, di ciascuna attrezzatura di cui al presente appalto dell'attrezzatura dovrà essere effettuata entro il **termine essenziale del 30/04/2015**, ai sensi dell'art. 1457 del C.C..

La Società dovrà prendere tutte le precauzioni necessarie perché il materiale oggetto della fornitura non subisca danni durante il trasporto ed è obbligata a sostituire – a suo carico – il materiale che dovesse pervenire danneggiato e/o difettoso. Nessun risarcimento potrà pertanto essere preteso per materiale smarrito, danneggiato o reso inservibile durante il trasporto.

La consegna della fornitura avverrà a cura, spese e rischio della Società. La messa in opera dell'attrezzatura dovrà essere effettuata presso i locali di cui all'art. 4 del presente Capitolato.

All'atto della consegna, la Società dovrà consegnare, per tutto il materiale fornito, le relative schede di sicurezza predisposte secondo la normativa europea e nazionale vigente.

All'atto della consegna, la Società dovrà, altresì, presentare un documento di trasporto, in duplice copia e debitamente sottoscritto, dal quale risultino le quantità e la natura del materiale consegnato.

La firma del documento di trasporto al momento della consegna non costituisce in alcun modo certificazione di verifica di conformità o liquidabilità delle spettanze.

La Società è responsabile per ogni tipo di problema causato da parte di eventuali ditte di trasporto a cui affiderà la consegna del materiale.

Le spese di trasporto, imballo e assicurazione dell'attrezzatura sono a carico della Società.

Art. 7 – Garanzia per i vizi della cosa.

Nel caso venisse accertato – al momento della consegna – che le caratteristiche delle attrezzature non corrispondano a quelle specificate nell'offerta formulata in sede di gara, la Società è obbligata a provvedere alla loro sostituzione entro e non oltre 10 (dieci) giorni dall'avvenuta fornitura.

Qualora la Società non ottemperi a tale obbligo, la stessa sarà tenuta al pagamento dell'eventuale maggiore spesa che l'Amministrazione dovrà sostenere per l'acquisto da altra società del materiale di che trattasi.

L'attrezzatura contestata sarà restituita alla Società, anche se manomessa o comunque sottoposta ad esami di controllo, senza che la stessa possa pretendere compensi a qualsiasi titolo.

Le spese di restituzione dell'attrezzatura contestata restano a carico della Società.

La mancata sostituzione entro i predetti termini, senza motivazione alcuna, comporterà, la risoluzione del contratto.

Il periodo sopra indicato, verrà considerato – agli effetti di eventuali ritardi – come tempo impiegato per la fornitura.

Art. 8 – Inapplicabilità di ritardo per forza maggiore.

Vista l'essenzialità del termine, il rischio di ritardo della consegna per cause di forza maggiore rimane a totale carico della Ditta, per cui nel caso in cui la stessa non fosse in grado di effettuare la fornitura nel termine di cui al precedente art. 6 si procederà ad applicare quanto previsto dall'art. 1457 del Codice Civile.

Art. 9 – Garanzia delle attrezzature e assistenza tecnica.

Fermo restando quanto previsto al precedente art. 7, per ciascun lotto, la Società aggiudicataria ha l'obbligo di garantire tutte le attrezzature fornite, sia per la qualità dei materiali, sia per il montaggio, sia infine per il regolare funzionamento per un periodo **minimo di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di verifica di conformità**, o per il maggior periodo indicato nell'offerta in sede di gara.

Pertanto, la Società fino al termine di tale periodo deve riparare, tempestivamente e a sue spese, tutti i guasti e le imperfezioni che si verificheranno per effetto della non buona qualità dei materiali o per difetti di montaggio o di funzionamento.

La garanzia è relativa a tutte le parti delle strumentazioni ivi compreso il software, ove presente.

Il servizio di manutenzione in garanzia, compreso nel prezzo complessivo d'offerta, decorrente dalla data del verbale di verifica di conformità, comprende:

- la manutenzione correttiva, regolazione e riparazioni in caso di guasto e conseguente ripristino del loro funzionamento ottimale svolta da personale tecnico certificato. Il ripristino della piena funzionalità delle attrezzature dovrà avvenire entro le 48 ore lavorative dalla richiesta di intervento;

- la fornitura di tutte le parti di ricambio di prima qualità, ove esistenti prodotte dalla stessa Società costruttrice delle attrezzature e l'effettuazione degli interventi da parte del personale della Società stessa. Qualora il fornitore ritardi nell'eseguire le riparazioni ed i ripristini, l'Amministrazione avrà facoltà di far eseguire da terzi gli interventi necessari addebitando al fornitore le spese sostenute nonché eventuali oneri e/o danni derivanti dal mancato utilizzo delle attrezzature.

- software update gratuito;

- servizio di assistenza telefonica e online.

Gli eventuali interventi di manutenzione dovranno essere effettuati presso i locali in cui è collocata la strumentazione.

Qualsiasi impedimento o ritardo delle prestazioni sopra indicate dovrà essere motivato.

Le spese di trasferta, vitto e alloggio del personale tecnico per l'assistenza in loco sono a totale carico della Società affidataria.

Art. 10 – Manutenzione ordinaria.

Per ciascun lotto, la Società aggiudicataria dovrà garantire, , per un periodo di **minimo 12 (dodici) mesi, la manutenzione ordinaria** che dovrà essere eseguita da personale tecnico specializzato **in loco**, o per il maggior periodo indicato nell'offerta in sede di gara.

Dovrà essere garantito un **minimo di 2 (due) visite di manutenzione ordinaria** in cui dovranno essere effettuate le operazioni minime di manutenzione e dovrà essere compilato il registro relativo alla macchina in manutenzione.

Il costo della manutenzione ordinaria di cui al presente articolo, nonché le spese di trasferta, vitto e alloggio del personale, sono compresi nel prezzo complessivo d'offerta.

Art. 11 – Formazione, manuali, documentazione.

La Società dovrà garantire la formazione (training) del personale addetto all'utilizzo della strumentazione fornita, da sviluppare, in base al Lotto di aggiudicazione, secondo quanto indicato nell'Allegato Tecnico relativo al Lotto di aggiudicazione - fermo restando l'eventuale maggior numero di incontri offerti in sede di gara.

Il training teorico ed operativo dovrà essere svolto al momento dell'installazione tramite personale qualificato della Società aggiudicataria o incaricato dalla stessa e potrà essere rivolta a un numero di persone che sarà successivamente concordato con il Direttore dell'esecuzione.

Il costo della formazione di cui al presente articolo, nonché le spese di trasferta, vitto e alloggio del personale sono compresi nel prezzo complessivo d'offerta.

Per ciascun lotto, la Società aggiudicataria renderà disponibili all'Amministrazione **manuali d'uso e manutenzione** ed altra documentazione, su formato cartaceo ed elettronico, in quantità sufficiente ad assicurare un funzionamento soddisfacente ed efficiente delle attrezzature. I manuali e la documentazione saranno forniti in lingua italiana.

Per ciascun lotto, la Società aggiudicataria dovrà fornire altresì una guida in linea software, come da relativo Allegato Tecnico.



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale

PON Ricerca
e Competitività
2007-2013

Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca

Ministero delle
Politiche Economiche

Art. 12 – Affidamento.

L'affidamento è soggetto all'esatta osservanza di tutte le norme vigenti in materia di forniture pubbliche emanate in Territorio Nazionale in tutto ciò che non sia in contrasto con le condizioni stabilite e riportate nel presente Capitolato.

La Società è altresì tenuta alla piena ed incondizionata osservanza:

- delle norme in materia di assunzione ed impiego della mano d'opera;
- delle norme emanate per la lotta alla delinquenza mafiosa.

La fornitura del materiale dovrà essere conforme alle norme europee.

La Società, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'esito di gara, dovrà presentare la documentazione che le sarà richiesta per la regolarizzazione dell'affidamento.

Fatto salvo ogni diritto o azione spettante all'Amministrazione e altri provvedimenti che potranno essere adottati in virtù delle norme vigenti in materia, la Società potrà essere dichiarata decaduta qualora:

- dalle verifiche effettuate – sulla base di quanto dichiarato dal legale rappresentante nell'autocertificazione – la Società non sia in possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione della fornitura;
- non addivenga alla regolarizzazione dell'affidamento entro il termine stabilito.

L'aggiudicazione, mentre è impegnativa per la Società, lo sarà per l'Amministrazione subordinatamente al perfezionamento dell'iter amministrativo.

Art. 13 – Direttore dell'esecuzione del contratto.

L'Università nominerà, per ciascun Lotto, il Direttore dell'esecuzione che verrà comunicato alla società aggiudicataria con successiva lettera.

Il Direttore dell'esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile del contratto stipulato dalla Stazione Appaltante e assicura la regolare esecuzione del contratto affinché esso sia conforme al presente capitolato.

Art. 14 – Verifica di conformità.

La verifica di conformità delle attrezzature di cui alla presente fornitura, effettuata nei termini di legge, dovrà essere debitamente certificata.

L'esito favorevole della verifica di conformità non esonera la Società da vizi o difetti non riscontrati durante le operazioni di verifica di conformità.

Qualora nell'accertamento, risultasse la necessità di provvedere alla sostituzione parziale o totale dell'attrezzatura pervenuta danneggiata e/o resa inservibile durante il trasporto, la Società dovrà effettuare la sostituzione del materiale, nel più breve tempo possibile; tale periodo verrà considerato – agli effetti di eventuali ritardi – come tempo impiegato per la fornitura e comunque nel più breve tempo possibile.

Art. 15 – Responsabilità in genere della società.

La fornitura è erogata con esclusiva organizzazione, responsabilità e rischio della Società.

La Società garantisce, in ogni tempo, l'Amministrazione contro qualsiasi pretesa di terzi derivante da propria inadempienza, anche parziale, delle norme contrattuali o di qualsiasi vincolo di legge.

La società aggiudicataria dichiara di osservare gli obblighi di condotta previsti dal DPR n. 62/2013 contenente "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" anche in relazione alle prestazioni dei collaboratori di cui si avvale a qualsiasi titolo.

Art. 16 – Penalità. Inapplicabilità.

Vista l'essenzialità del termine di cui all'art. 6, nel caso di ritardo nella fornitura della attrezzatura, non è prevista alcuna penalità, ma il contratto verrà risolto di diritto come statuito dall'art. 1457 del Codice Civile.

Art. 17 – Stipula del contratto.

Il/I contratto/i verrà/verranno stipulato/i nei termini di cui all'art. 11 del Codice dei Contratti Pubblici.

Art. 18 – Cauzione definitiva.

La Società è obbligata a costituire, a garanzia degli obblighi contrattuali ed entro i termini stabiliti dall'Amministrazione, una garanzia (cauzione definitiva) pari al 10% dell'ammontare dell'importo di aggiudicazione al netto di IVA, ai sensi dell'art. 113 del Codice dei contratti. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

Il deposito in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno.

L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione di qualità conforme alla norme Europee.

Per fruire di tale beneficio l'operatore economico affidatario dovrà allegare al deposito definitivo la relativa certificazione di qualità.

La cauzione va costituita mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa.

La cauzione definitiva dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, com. 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di R.T.I., tale deposito cauzionale dovrà essere effettuato dal concorrente designato capogruppo con l'indicazione degli altri operatori economici facenti parte del raggruppamento, e della copertura del rischio anche di questi ultimi, mentre in caso di Consorzio, dal consorzio medesimo.

La cauzione definitiva deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, essa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall'Amministrazione.

La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria a corredo dell'offerta, nonché l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione dovrà essere valida per tutta la durata del contratto e resterà comunque vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali.

Art. 19 – Fallimento della società o morte del titolare.

In caso di scioglimento o di liquidazione della società, l'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, avrà il diritto di pretendere tanto la risoluzione del contratto, a danno della società in liquidazione, quanto la continuazione a carico dell'eventuale nuova società subentrata.

In caso di fallimento della società, il contratto si riterrà rescisso di pieno diritto a far data dal giorno delle relative procedure, salvo il caso in cui l'Amministrazione decida di applicare l'art. 140 del D.Lgs n. 163/2006.

In caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare della Ditta individuale, è facoltà dell'Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

Art. 20 – Variazione della ragione sociale.

Eventuali modifiche della ragione sociale della società dovranno essere comunicate con un anticipo di dieci giorni a mezzo PEC e si precisa che la prosecuzione del rapporto contrattuale rimane comunque subordinata al consenso dell'Amministrazione, la quale si riserva di verificare che le variazioni intervenute non pregiudichino la regolare esecuzione del contratto, non

PER ACCETTAZIONE



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale

PON Ricerca
e Competitività
2007-2013

Ministero dell'Università
dell'Università e della Ricerca

Ministero dello
Sviluppo Economico

comportino modifiche di alcune genere nel prodotto offerto e non alterino le garanzie previste nel caso di eventuale inadempimento della Società.

Il consenso sarà espresso entro i successivi 10 giorni a mezzo PEC, decorsi i quali, in mancanza di segnalazione scritta, si considererà manifestato tacitamente.

Art. 21 – Pagamento e tracciabilità dei flussi finanziari.

Il corrispettivo della fornitura sarà pagato da questa Amministrazione in un'unica soluzione, nei termini di legge, previa verifica delle condizioni di regolarità contributiva della Società, a seguito di positiva verifica di conformità del materiale fornito.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 la Società è tenuta ad utilizzare ai fini dell'accreditamento del pagamento dovuto dall'Amministrazione, apposito c/c postale o bancario dedicato.

La fattura dovrà essere intestata al Centro Attrazione Risorse Esterne e Creazione di Impresa (C.A.R.E.C.I.) dell'Università degli Studi di Messina, Via Consolato del Mare n. 41 - 98122 Messina, codice fiscale 80004070837, partita IVA 00724160833, e dovrà riportate obbligatoriamente le seguenti indicazioni:

- oggetto della fornitura;
- numero di protocollo e data della lettera-contratto (prot. n. _____ del _____);
- riportare la dicitura "Progetto di Ricerca CERISI a03_00422 - CUP J41D11000120007";
- numero di CIG riferito al presente appalto.

Split Payment: in ottemperanza agli obblighi di cui al Decreto 23 gennaio 2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, a far data dal 1° gennaio 2015, la fattura deve essere emessa con l'annotazione **"art. 17 ter, comma 1 DPR 633/72 – Scissione del pagamento"**

Fatturazione elettronica: a decorrere dal 31/03/2015, la ditta dovrà effettuare la fatturazione elettronica della fornitura e, a tal fine, si indica il **Codice Univoco d'Ufficio: UFYJ26.**

Art. 22 – Garanzia per responsabilità civile verso terzi.

La Società assume ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose che potessero derivare per fatto della stessa o dei suoi dipendenti durante l'espletamento l'installazione in opera della fornitura, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dalla fornitura e posa in opera delle attrezzature.

Art. 23 – Cessione del credito e divieto di cessione del contratto.

In riferimento alla cessione dei crediti derivanti dal contratto, si applicherà quanto espressamente disposto dall'art. 117 del Codice dei contratti.

E' vietata, da parte della Società, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 51 del Codice dei contratti.

In caso di inosservanza da parte della Società degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto.

Art. 24 – Subappalto.

Il subappalto è consentito ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

Art. 25 – Risoluzione del contratto.

Oltre nelle ipotesi previste dall'art. 8, dall'art. 16 e dall'art. 23 di cui al presente capitolato, l'Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto:

- nel caso di fornitura di bene diverso da quello offerto in gara o non corrispondente al contratto quanto a caratteristiche qualitative;
- per inadempienze contrattuali gravi quali la cessione del contratto, la subfornitura ed il subappalto non autorizzato;
- in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile e per qualsiasi motivo, tenendo indenne la società dalle spese sostenute e/o delle forniture eseguite, dei mancati guadagni;
- in caso di sospensione della fornitura per fatto della Società;
- in caso di recidiva nella effettuazione di forniture parziali;
- in caso di recidiva per mancata sostituzione di forniture non accettate;
- per motivo di pubblico interesse;
- in caso di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o pignoramento a carico della Società.

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del DPR n. 62/2013 contenente "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", il contratto è risolto di diritto in caso di violazione degli obblighi di condotta prescritti dalla normativa suddetta.

Il contratto è altresì risolto in caso di violazione degli obblighi previsti dal "Protocollo di legalità Carlo Alberto dalla Chiesa" stipulato il 12 luglio 2005 fra il Ministero dell'Interno, la Regione siciliana, l'Autorità di vigilanza sui Lavori Pubblici (ora Contratti pubblici), le Prefetture siciliane, l'INAIL e l'INPS ed a cui ha aderito l'Amministrazione in data 31/7/2013 giusta delibera del Consiglio di Amministrazione.

Con la risoluzione del contratto sorge in capo all'Amministrazione il diritto di affidare a terzi la fornitura, in danno alla Società alla quale saranno addebitate le spese sostenute in più dall'Amministrazione, rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia bastevole da eventuali crediti della Società, senza pregiudizio dei diritti dell'Amministrazione sui beni della Società.

Nel caso di minore spesa, nulla compete alla Società.

L'esecuzione in danno non esime la Società dalla responsabilità civile e penale in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Nei suddetti casi, l'Amministrazione avrà il diritto di incamerare a titolo di penale, salvo maggior danno subito, l'intera cauzione versata ed avrà diritto a ritenere a garanzia ogni altra somma dovuta alla Società a qualsiasi titolo, sino a completo risarcimento.

Art. 26 – Clausola risolutiva espressa – Esecuzione in danno.

Fermo quanto già previsto dagli artt. 6, 8, 16, 23 e 24 del presente capitolato, nel caso di inadempienze gravi o ripetute o in caso di omissione ovvero di sospensione anche parziale da parte della Società dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, l'Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., a mezzo PEC, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta.

Art. 27 – Notificazioni.

Tutte le intimazioni e/o comunicazioni dipendenti dal contratto d'appalto sono inviate dall'Amministrazione all'indirizzo P.E.C. indicato dalla Società, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

Art. 28 – Trattamento dei dati personali.

I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla gara dei concorrenti saranno raccolti e trattati, ai fini del procedimento di gara e dell'eventuale stipulazione del contratto, secondo le modalità e le finalità di cui al D. Lgs. n. 196/2003.



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale

 **Ricerca
e Competitività**
2007-2013


*Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca*


*Ministero dello
Sviluppo Economico*

Art. 29 – Spese contrattuali.

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla formalizzazione del rapporto contrattuale, ivi comprese le eventuali spese di bollo e le spese di registrazione, ove necessario, sono interamente a carico della Società senza diritto di rivalsa.

Art. 30 – Foro competente.

Per ogni controversia relativa all'interpretazione del presente Capitolato e di tutti gli atti connessi e conseguenti è competente in via esclusiva il Foro di Messina.

Art. 31 - Rinvio.

Per quanto non previsto nel presente capitolato sono applicabili le disposizioni contenute nel Codice dei Contratti (D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.), la legge e il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato (R.D. n. 2440/1923 e R.D. n. 827/1924 e s.m.i.), nonché le disposizioni del Codice Civile, le altre leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.

IL DIRETTORE GENERALE
Prof. Francesco De Domenico

